

## INFORMAZIONI VARIE

### IMPORTO CONTENUTO NELLO STATO PASSIVO

Da più parti è stata segnalata una (asserita, ma in realtà inesistente) differenza fra quanto contenuto nella lettera del 21 giugno 2013 e quanto contenuto come importo nello Stato Passivo.

Come già chiaramente precisato in quella lettera, è stata inserita nello Stato Passivo la posizione con l'importo che teneva conto dell'accantonamento per il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (pagina 2 della suddetta lettera).

Ricordiamo anche che (salva la posizione del Fisco, di creditore ammesso con riserva all'esito del giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione), tutti gli importi già comunicati con lettera del giugno 2013 ex art. 207 L.F. sono stati ammessi allo Stato Passivo come posizioni postergate (a eventuali creditori) e chirografarie (cioè senza privilegi).

### MOTIVI DI ESCLUSIONE CONTENUTI NELLO STATO PASSIVO

Visto l'elevatissimo numero di posizioni è possibile che in qualche caso la motivazione di esclusione di un'istanza appaia imprecisa (es. alcuni lamentano di non aver chiesto l'Accordo UNP ANPEC, altri segnalano che la loro domanda è stata ritenuta prescritta pur avendo fatto causa al Fondo, ecc...). Come noto la questione fondamentale resta che se una persona è insoddisfatta della propria posizione descritta nello Stato Passivo (quanto all'importo o come tipologia di credito) può fare opposizione nei modi e termini di legge.

### IMPORTI GIA' EROGATI/TRASFERITI

In questo momento non è possibile mettere a disposizione di ciascun beneficiario gli elementi (importi e date di erogazione/trasferimento) per verificare quanto contenuto in proposito nella lettera del 21 giugno 2013. E' pertanto inutile al momento avanzare richieste sull'argomento, perché l'attività degli Uffici è assorbita da altre operazioni più urgenti.

Peraltro segnaliamo che in nessun punto dello Stato Passivo è stato indicato il residuo da erogare, ma è stata ammessa l'intera posizione (con l'importo che tiene conto dell'accantonamento per il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate come indicato a pagina 2 della richiamata lettera) da cui andranno successivamente detratti gli importi che sono stati nel frattempo effettivamente già trasferiti o erogati.

### PRATICHE EREDI

Si fa presente che sono state prese in carico le numerose richieste pervenute via PEC. Si informa che gli Uffici non mancheranno di intrattenere tutti i soggetti interessati richiedendo, se del caso, la documentazione necessaria. Resta ad ogni modo inteso che, a livello di procedura, l'intestazione della posizione individuale sarà quella indicata nello stato passivo e pertanto rimarrà unica, così come la PEC.

### INDIRIZZI ANAGRAFICI

Con l'accesso al così detto "portale dei creditori" i cui codici sono già stati comunicati via PEC (a coloro che l'avevano indicata) è stata data la possibilità a ciascun soggetto di modificare alcuni elementi dei propri dati anagrafici: via, numero civico, città e codice di avviamento postale, relativamente alla propria residenza. Tali modifiche non devono essere effettuate per variazioni inerenti l'intestatario della posizione, neppure in caso di successione ereditaria; gli eredi sono pregati di comunicare eventuali variazioni semplicemente via email PEC. Si ricorda che, pur se consentite dalla procedura, variazioni di altri elementi (ad es. IBAN) non saranno recepite dal Fondo. Sarà cura dell'Ente a tempo debito fornire le necessarie istruzioni.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PORTALE DEI CREDITORI

Nell'area riservata ai documenti potete ora trovare anche copia della lettera del 21 giugno 2013 inviataVi dal Fondo.

#### PROBLEMI INFORMATICI DELL'AREA RISERVATA PORTALE DEL CREDITORE

Si ricorda che per eventuale supporto nella fase di registrazione all'area riservata del sito internet dedicato (<http://fondopensionicomit.fallcoweb.it>) occorre fare riferimento ai numeri di telefono riportati nella comunicazione dell' 11 novembre 2013.

#### USO DELLA PEC

Al fine di non moltiplicare inutilmente l'attività degli Uffici ricordiamo che l'invio di comunicazioni via PEC consente al mittente di verificare l'avvenuta consegna; nel caso ciò avvenga è superfluo, in prossimità dell'invio, reiterare le medesime richieste con il medesimo mezzo o con altro mezzo (posta, telefono, ecc.).